

LIVIO PALADIN

L'opera di Vezio Crisafulli tra diritto e politica

1. A prima vista, potrebbe sembrare che la multiforme personalità di Vezio Crisafulli risulti schiacciata (o comunque impoverita) da una conversazione avente per oggetto le sue posizioni collocate nel mezzo fra il diritto e la politica. E' infatti ben noto che i cardini del suo pensiero giuridico poggiano altrove: dapprima concernendo i problemi delle norme giuridiche e delle fonti normative, sia nella prospettiva della teoria generale, sia dall'angolo visuale del diritto positivo italiano; e quindi concentrandosi sui temi, naturalmente connessi, della giustizia costituzionale.

Credo, però, che una digressione come quella che mi accingo a svolgere contribuisca ad illuminare la sua figura, non solo in quanto studioso, ma fors'anche dal punto di vista umano. Gli scatti di umore che contraddistinguevano il comportamento quotidiano di Crisafulli, i bruschi cambiamenti delle sue dichiarate opinioni politiche, le polemiche impennate che si registravano nel corso delle sue conversazioni private: tutto ciò si riflette -almeno in qualche caso- nelle sue ricerche pertinenti alle forme di Stato e di governo, più sensibilmente che nel corso degli scritti, fortemente ragionati e problematici ma sovente asettici, che hanno riguardato il sistema normativo. Su questi stessi aspetti, tuttavia, non sarebbe il caso di calcare troppo la mano. In realtà, nell'intero corso dei suoi studi più

significativi, compresi quelli relativi al sistema politico, Crisafulli ha saputo mantenere -in elevatissima misura- l'eleganza argomentativa e il distacco del giurista, che erano peculiari del suo stile.

Ciò vale, anzitutto, per i contributi giovanili, risalenti al periodo fascista. Ho già avuto il modo di notare quanto poco le ideologie del fascismo abbiano inciso sulla sua formazione giuridica; ed è sufficiente ricordare il volumetto intitolato alla "teoria giuridica dell'indirizzo politico", per averne subito la prova. Personalmente, non ho mai creduto alla determinante utilità di una autonoma nozione di indirizzo politico, concepita come quarta (o come prima) funzione dello Stato, non soltanto agli effetti del diritto costituzionale, ma neanche nel quadro di una realistica storia del diritto stesso. Proprio per questo motivo, però, condivido tutte le proposizioni centrali del saggio pubblicato nel 1939: dall'assunto per cui l'indirizzo non costituisce una funzione per se stante, bensì una "fase essenzialmente interna, preparatoria e dinamica della vita statale", fino alla considerazione dell'estrema varietà delle forme in cui la fase stessa si può estrinsecare; il che, comunque, portava Crisafulli a ritenere che non si trattasse in nessun caso di una funzione normativa, non solo nell'ambito degli Stati liberal-democratici, ma neppure in vista degli Stati totalitari di stampo fascista.

È quasi inutile sottolineare il divario che separa questo modo di vedere dalle pretese del fascismo (per non dire di quelle del nazismo): pretese alle quali si adeguava molto

meglio la teoria della costituzione in senso materiale, che Costantino Mortati stava elaborando nel medesimo periodo. Ed è interessante e presaga, da questo punto di vista, una contraddizione interna riscontrabile nello stesso ragionamento di Crisafulli: che da una parte inclinava a ritenere "inammissibile in diritto" il mutamento della formula caratterizzante quel regime; ma dall'altra parte sottolineava il carattere diarchico della corrispondente forma di governo, che legittimava la Corona -come in effetti avvenne il 25 luglio- a rivalutare l'interesse nazionale "in ultima istanza e con incondizionata libertà di apprezzamento".

Non basta a capovolgere tali conclusioni il rapporto di collaborazione che, proprio in quegli anni, legò Crisafulli al Ministro Grandi. Fatto salvo l'ordinamento giudiziario del 1941, ciò che si trattava di formare presso il Ministero della Giustizia erano soprattutto il Codice civile ed il Codice di procedura civile, non certo l'indirizzo politico fascista. Non a caso, i Codici stessi hanno rappresentato il frutto dei contributi offerti dalla più qualificata scienza giuridica italiana; ed è precisamente per questa loro origine che essi sono sopravvissuti così a lungo, una volta liberati dalle poche incrostazioni corporativistiche, in cui si rifletteva l'epoca della loro entrata in vigore.

2. Molto più stretto, semmai, fu il collegamento fra Crisafulli ed il mondo politico italiano, negli anni della sua appartenenza al Partito comunista. In rappresentanza del PCI, Crisafulli fece innanzitutto parte della Commissione Forti, che

presso il Ministero della Costituente concorse a produrre un cospicuo lavoro preparatorio, mirante a "predisporre" -come prevedeva il decreto istitutivo- "gli elementi per lo studio della nuova costituzione". Al pari di altri giuristi di sinistra, fra i quali è sufficiente ricordare Massimo Severo Giannini, egli non fu tuttavia candidato nelle elezioni politiche del 1946. Ma non mi è dato sapere se questa esclusione fosse il frutto di una certa impreparazione istituzionale, allora condivisa dai comunisti e dai socialisti, o della dichiarata diffidenza di Togliatti nei confronti della scienza giuridica italiana (o forse, più ancora, della sua convinzione che i giuristi fossero solo gli strumenti inessenziali di un gioco politico, destinato a svolgersi ai più alti livelli).

Certo è che, nella fase costituente, l'apporto di Crisafulli fu soltanto esterno: come nel caso di alcuni suoi articoli pubblicati dall' "Unità", che lo videro ad esempio pronunciarsi sul tema del bicameralismo, sostenendo -in controtendenza- la tesi che il Senato, per quanto eletto dal popolo, dovesse venire subordinato alla Camera dei deputati. Ma fu solamente a partire dalla rottura fra la Democrazia cristiana e le sinistre che alcuni occasionali scritti, da lui firmati nei periodici di partito, diedero il segno di un coinvolgimento e di uno sbandamento, del tutto singolari in uno studioso dotato del suo senso critico. Voglio riferirmi, in particolar modo, ai due consecutivi interventi comparsi su "Rinascita" del 1949: nei quali egli esaltava la Costituzione della Repubblica Democratica tedesca, contrapponendola alla coeva "Legge fondamentale" di Bonn e non esitando ad affermare che la Germania occidentale fosse di

nuovo sulla strada della reazione e del nazionalsocialismo.

Anche a cavallo degli anni '40 e '50, però, la parte eminente e duratura della sua produzione raggiungeva ben altri gradi di importanza (dimostrando una ben diversa solidità e compostezza di pensiero). Si tratta -essenzialmente- dei notissimi contributi poi compresi nel volume intitolato "La Costituzione e le sue disposizioni di principio": a partire dallo scritto del 1948, sulla "efficacia normativa" dei principi costituzionali. In una fase storica contraddistinta dalla sistematica inattuazione e - come è stato detto- dal congelamento della Carta costituzionale (o d'una larga parte di essa), Crisafulli reagì prima ancora che tale vicenda si fosse sviluppata e manifestata sino in fondo: reagì nei confronti di quello che egli chiamava "l'equivoco giurisdizionale delle norme programmatiche", emergente soprattutto nella giurisprudenza della Corte di cassazione; ma reagì anche dinanzi alla "deplorable inerzia del legislatore", sostenendo per contro "l'efficacia obbligatoria del vincolo derivante dai principi generali programmatici", a carico degli organi legislativi. In quanto "legge prevalente e superiore", la Costituzione doveva -a suo giudizio- ricevere senz'altro un triplice ordine di applicazioni: nel senso di viziare la legittimità delle leggi ordinarie incompatibili; nel senso di orientare, fin dove possibile, l'interpretazione delle leggi stesse, adeguandola ai nuovi principi; nel senso di integrare le lacune dell'ordinamento, fino al punto di formare -al di là dell'articolo 12 delle "preleggi"- il criterio immediato di risoluzione delle più varie controversie giurisdizionali.

Nel dire tutto questo, Crisafulli non rifiutava in radice la distinzione fra le norme costituzionali precettive e programmatiche; tanto più che nella stessa Assemblea costituente si era più volte ragionato, anche nel corso degli interventi di deputati comunisti e socialisti, di programmi costituzionali inevitabilmente destinati a concretarsi in modi assai gradualisti. Norme programmatiche -egli scriveva- sono tutte quelle rivolte a stabilire quanto "potrà o dovrà essere disposto in certe ipotesi e per certe materie", così determinando "le premesse per uno sviluppo avvenire". Ma gli premeva evitare il pericolo che siffatte disposizioni di principio venissero invece estromesse dal novero delle norme giuridiche, lasciando libero il campo alle leggi ordinarie, magari antecedenti il 1° gennaio 1948, ed invertendo in tal modo il rapporto fra legislazione e Costituzione.

Del pari, già in quegli anni Crisafulli sembrava riconoscere -pur senza sottolinearla espressamente- la continuità di fondo dell'ordinamento giuridico italiano. Per quanto mi risulta, egli non ha mai fatto propria la tesi cara a Mortati (ma successivamente abbandonata da quello stesso autore), per cui la Costituzione repubblicana avrebbe realizzato la novazione di tutte le fonti normative preesistenti: causando in tal modo, se non altro sul piano concettuale, la frattura dell'intero ordinamento. Al contrario, nello stesso volume sulle disposizioni costituzionali di principio si legge che il sistema normativo "si presenta oggi all'interprete come un ordinamento composito ed eclettico, in seno al quale, alla distribuzione delle norme che lo costituiscono per gradi gerarchici delle fonti rispettive ..., si

aggiunge una stratificazione interna ..., rispecchiante il diverso orientamento politico e i conseguenti diversi principi ispiratori delle sue varie parti, successive nel tempo". Ma la stratificazione doveva ritenersi patologica -secondo il suo espresso ammonimento- se da essa si traeva il pretesto per evitare che i conflitti di norme, risalenti ad epoche diverse o comunque dotate di forza diversa, venissero pur sempre eliminati dagli operatori giuridici, senza attendere organici interventi legislativi.

3. Non coglierebbe nel segno chi obiettasse che scritti del genere riguardano -in realtà- la sola problematica delle fonti del diritto, senza comportare implicazioni politiche di sorta. Vero è, viceversa, che il problema costituzionale per eccellenza, nell'Italia della prima legislatura repubblicana, era quello di una compiuta attuazione della Carta del '47: al duplice fine di offrire effettiva tutela ai diritti fondamentali dei cittadini e di realizzare -superando le asprezze della guerra fredda- un corretto rapporto fra la maggioranza di governo e le opposizioni. Malgrado i sicuri e non più controversi meriti storici di De Gasperi, bisogna pur ricordare che gli anni intercorsi -grosso modo- fra il '48 e il '55 (dal 18 aprile, fino alla caduta del Governo Scelba) furono contraddistinti da un riflusso delle libertà civili, dei diritti dei lavoratori, di una parte degli stessi diritti politici: tanto da far sostenere allo stesso Crisafulli che la Costituzione fosse stata "tradita"; o da far dire -come scriveva Calamandrei- che si fosse in presenza di un "regime del tutto

diverso" da quello scritto nella Carta costituzionale: od anche da far rilevare all'inglese "Economist" che quello italiano rappresentasse uno "Stato praticamente autoritario, dove l'uomo della strada [era] più un suddito che un cittadino".

L'impegno di Crisafulli fu in questo senso civile prima ancora che giuridico, secondo il titolo che la Carlassare ha dato al suo pezzo commemorativo, per le giornate triestine di studio dell'1 e 2 ottobre 1993, organizzate da Sergio Bartole. Prima ancora che al sistema delle fonti, egli era attento alla sorte dei diritti del cittadino, descritti nel suo "Manuale" del '51. In altra prospettiva, ciò che gli premeva era il dare una solida ed effettiva base alla sovranità popolare, proclamata nell'art. 1 della Costituzione; ed è ben noto come quel sommo valore venisse collegato, da parte sua, all'effettivo godimento ed esercizio di tutte le situazioni soggettive fondamentali, ben oltre l'eguale diritto di voto ed il pluralismo politico.

Chi volesse riprendere il motivo della "doppiezza" del partito comunista nel secondo dopoguerra, potrebbe dunque concludere che Crisafulli ne rappresentò da giurista -con assoluta dignità scientifica- l'anima democratica nel senso occidentale. Fin da quegli anni, egli era molto lontano dall'iniziale rifiuto social-comunista del garantismo costituzionale: rifiuto che si era espresso nel senso di respingere (o nel tentativo di ridimensionare oltre misura) la stessa giustizia costituzionale, definita da Togliatti come una "bizzarra" e ancora riguardata con molta diffidenza nel periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore della Costituzione. Per Crisafulli, non

diversamente che per Mortati e per tanti altri giuristi di parte cattolica o moderata, la Corte era l'indispensabile completamento della Costituzione rigida; ed a loro volta le Carte costituzionali rigide, giurisdizionalmente garantite, erano i soli documenti che davvero meritassero il nome di Costituzione (come si legge nelle sue più tarde "Lezioni di diritto costituzionale").

Con queste premesse fu dunque naturale che egli venisse proposto dal partito comunista, per comporre la Corte nella sua prima versione. Se ciò non avvenne, la sua temporanea esclusione fu dovuta unicamente all'exasperato utilizzo della cosiddetta conventio ad excludendum, riferita non solo al Governo e alla maggioranza politica, bensì allo stesso organo della giustizia costituzionale. Ma vale la pena di ricordare che Crisafulli –assieme a Mortati, Giannini, Vassalli, Calamandrei ...- compose il collegio contrapposto all'Avvocatura dello Stato, nel primo giudizio che la Corte venne chiamata ad affrontare. Si trattava, in verità, di una causa vinta in partenza, dal momento che i giudici costituzionali avrebbero –nell'immediato- annichilito sé stessi, qualora si fossero spinti a negare la propria competenza sul sindacato di legittimità delle leggi anteriori alla Costituzione. Ma ciò non toglie nulla all'importanza, politica e storica, di quella prima pronuncia; ed è altrettanto certo che la Corte abbia tratto sostegno e vantaggio dal bagaglio delle argomentazioni che giuristi di quel calibro le venivano offrendo.

4. Subito dopo l'abbandono del partito comunista, inizia comunque la serie degli scritti specificamente dedicati alle forme di Stato e di governo. E' il cruciale tema dei partiti politici, affrontato in quegli anni da una buona parte dei costituzionalisti italiani, che attira per primo l'attenzione di Crisafulli. Il suo realismo giuridico lo portava a non condividere affatto la demonizzazione delle forze politiche organizzate: cioè le prime denunce della partitocrazia, nei termini propri degli anni '40 e '50. Non a caso, nel breve saggio del 1958, in tema di partiti e rappresentanza politica, si torna ad affermare che gli articoli 1 e 49 della Costituzione configurano il partito quale "strumento di esercizio della sovranità popolare" (come era già stato sostenuto nello scritto del '55, specificamente dedicato alla "sovranità popolare nella Costituzione italiana"). Di più: ciò che Crisafulli rilevava subito -seguendo Giannini ed anticipando Elia- era il conseguente, inevitabile alterarsi della forma parlamentare di governo, al di sotto della quale importava veramente l' "azione dei partiti". Il che -fra l'altro- lo faceva dissentire nettamente da Maranini, quando egli affermava che le crisi extraparlamentari fossero conformi al sistema, sebbene impreviste dalla Carta costituzionale; ed anzi lo induceva ad affermare -in uno scritto del 1969- che storicamente i partiti fossero stati "gli autentici padri della Costituzione".

Al pari di Mortati, tuttavia, anche Crisafulli temeva le degenerazioni della partitocrazia. Già negli studi degli anni '50 ricorre, infatti, il tema ben noto dello svuotamento dell'articolo 49: cioè la percezione del pericolo che non i cittadini, ma le

oligarchie partitiche, fossero o stessero per diventare i veri soggetti di quelle associazioni politiche; pericolo difficile da evitare –secondo il suo espresso riconoscimento- dato che una disciplina legislativa degli ordinamenti partitici avrebbe potuto tradursi in un mezzo larvato “di controllo poliziesco e di illecita pressione per fini di parte”.

Ma è soprattutto a partire dagli anni '60, in coincidenza con la prima fioritura degli scritti politologici sulle trasformazioni del sistema politico italiano, che il suo discorso incomincia ad approfondirsi e sotto certi aspetti a rovesciarsi. Occorre domandarsi -egli scrive- se, “dietro la facciata dello strapotere dei partiti, non sia viceversa in atto un oscuro ed inquietante processo di progressivo indebolimento sostanziale”, riguardante ad un tempo i partiti stessi e le istituzioni rappresentative che su di essi si fondano.

Crisafulli -come è noto- fu un critico asperissimo del 1968 e degli effetti causati da quel rivolgimento del corpo sociale italiano. Ma prima ancora di quella sorta di rivoluzione mentale, già tanto enfatizzata, egli temeva –a ragione- che i partiti di governo non fossero più in grado “di esprimere una politica coerente e di coerentemente perseguirla”. Le negative esperienze dei governi di centro-sinistra (per non dire di quelle, ancor più discutibili, degli anni '70) fornivano del resto una base evidente e sicura a questo tipo di preoccupazioni. Il che non toglie che suonasse retorico il suo appello ad una “visione globale dell'interesse generale”, che ciascuno dei partiti avrebbe dovuto essere in grado di formulare e coltivare; tanto più in

quegli anni, nel corso dei quali le contrapposizioni politiche e le conseguenti fratture del corpo elettorale risultavano ben più profonde di quelle odierne. Ma retorica non era –per esempio– la denuncia della “spesa pubblica irresponsabile”, che gli anni seguenti avrebbero ampiamente convalidato, in termini del tutto imprevedibili quando Crisafulli la proponeva nel 1969.

5. Sia parallelamente sia successivamente agli scritti sui partiti, Crisafulli ha poi dato una serie di importanti contributi agli studi sulla forma italiana di governo. In questa prospettiva, tuttavia, al centro dei suoi interessi non si ponevano i cardini del sistema parlamentare classico, vale a dire i rapporti fra il potere legislativo e quello esecutivo. Piuttosto, ciò che gli premeva era il mettere a fuoco i correttivi del sistema stesso, peculiari dell'ordinamento costituzionale repubblicano: cioè, in prima linea, i ruoli e le funzioni del Presidente della Repubblica e della Corte costituzionale.

Quanto al Capo dello Stato, bisogna dire che gli spunti offerti nel '57 risultano ormai datati. Da un lato, per Crisafulli il Presidente della Repubblica non poteva “in alcun modo ... considerarsi come un centro di forze politiche attive”; tanto più che i suoi compiti, costituzionalmente previsti, non implicavano “nessuna partecipazione positiva alla determinazione dell'indirizzo politico” (e dovevano comunque esercitarsi “in una situazione costituzionale di estraneità nei confronti di tutte le parti politiche in gioco”). D'altro lato, però, egli proponeva un'ampia configurazione degli atti cosiddetti “presidenziali”:

fino al punto di includere in quel campo lo scioglimento anticipato delle Camere, che nella sua visione il Presidente del Consiglio era tenuto a controfirmare, salvo il caso estremo di un palese abuso del potere in questione, ossia di un esercizio "preordinato e rivolto a far prevalere una politica personale".

Su quest'ultimo punto, ricordo il nostro aperto dissenso, quando negli anni '60 lo invitai a parlare ai miei studenti, in questa stessa Università: Crisafulli, infatti, riteneva in sostanza che non fosse concepibile un tertium, intermedio fra gli atti presidenziali puri e quelli propriamente governativi; mentre io condividevo, fin d'allora, la tesi che alcuni fra gli atti in esame non appartenessero né al primo né al secondo estremo, ma fossero inquadrabili tra quelli che Mortati definiva come "atti complessi", frutto di una compartecipazione necessaria e politicamente responsabile dell'intero Governo o del suo organo di vertice.

Dissensi a parte (tanto più che i costituzionalisti sono tuttora divisi sul tema della dissoluzione delle assemblee legislative), restano le evidenti sfasature fra la ricostruzione complessivamente proposta da Crisafulli e le posteriori vicende della storia costituzionale italiana. Fargliene un rimprovero sarebbe, peraltro, non solo ingeneroso, ma del tutto irrealistico. Crisafulli scriveva riflettendo sulle presidenze, già così diverse, di Einaudi e di Gronchi. Né lui, né alcun altro costituzionalista di quel tempo presagiva i Pertini, i Cossiga, gli Scalfaro. Non è un caso, del resto, se nessuna configurazione del ruolo spettante al Capo dello Stato ha potuto resistere ai colpi del

tempo: fatta soltanto eccezione per le conclusioni scettiche, sul tipo di quelle suggerite da Vittorio Emanuele Orlando, che appunto affidava alla storia la momentanea sistemazione del fluido rapporto fra l'esecutivo e il Presidente della Repubblica.

6. Ben più solida e molto più continua è stata comunque la riflessione di Crisafulli su quell'ulteriore "limite alla maggioranza" che in Italia (ed altrove) è rappresentato dalla giustizia costituzionale. Al di là dei molti contributi concernenti il processo costituzionale e la tipologia delle sentenze della Corte, ciò che in definitiva importava a Crisafulli era il ruolo della Corte stessa: vale a dire il senso ed il grado della sua politicità, nel quadro della forma italiana di governo. Non sto a ricordare -per non superare il tempo del quale dispongo- tutti i moltissimi suoi scritti comparsi sul punto, quanto meno a partire dal saggio intitolato "La Corte costituzionale fra Magistratura e Parlamento". Mi limito invece a citare -accanto alle notissime "Lezioni"- due soli contributi specifici: quello del '76, concepito come relazione introduttiva nel Convegno parmense sui primi vent'anni di attività della Corte; e quello contemporaneo, ma pubblicato nel 1978, che Crisafulli scrisse quale relatore generale nella terza Conferenza delle Corti costituzionali europee.

La premessa del discorso consiste nell'interrogativo se la Corte debba veramente considerarsi un "elemento perturbatore del sistema". Ponendosi domande siffatte, Crisafulli ricordava certamente le molte obiezioni che l'apposita giustizia costi-

tuzionale aveva incontrato nella Costituente, sia dalla sinistra che dalla destra del quadro partitico di allora. Dalle diffidenze più volte manifestate da Togliatti fino allo strano "fungo" di cui parlava Nitti, dalla giurisdizione inevitabilmente politicizzata di cui ragionava Vittorio Emanuele Orlando fino alla rottura della sovranità popolare e parlamentare, preconizzata da Nenni e da Laconi, nell'Assemblea si era registrato un coro di voci contrarie, che paradossalmente aveva accomunato le ali opposte dello schieramento politico. Da parte sua, Crisafulli risponde anzitutto che il richiamo del principio democratico risulta improprio, dal momento che "l'intero sistema della giurisdizione" deve dirsi "estraneo" al principio stesso, essendo quello dei giudici (di qualunque giudice italiano) "un potere privo di legittimazione democratica, ed irresponsabile". Quanto alla Corte, comunque, essa "non tanto rappresenta un'antinomia, quanto piuttosto un'alterazione dello schema democratico-parlamentare, ma un'alterazione intenzionalmente posta in essere dai costituenti, in funzione di un preciso disegno politico, nella quale si esprime al più alto livello quella componente liberale e quindi garantista, che qualifica il regime democratico costituzionalmente adottato"; giacché dall'attuale ordinamento —aggiunge Crisafulli— "esula il principio della onnipotenza della legge" ed invece emerge "una serie di limiti e di contrappesi al potere politico dello stesso Parlamento".

Certo, Crisafulli riconosce che la Corte costituzionale rischia di fare la parte del "terzo incomodo" fra il potere legislativo e il potere giudiziario. Nondimeno, già sul finire degli anni '70

(quando egli scriveva i due saggi in questione), le frizioni con la magistratura erano ormai scemate, se non cessate del tutto. Restavano sul tappeto le ricorrenti reazioni dei parlamentari e di questa o quella forza politica, rese manifeste in tutte le occasioni in cui la Corte invadeva (o sembrava invadere) l'ambito della cosiddetta discrezionalità legislativa: reazioni che a volte divenivano particolarmente vivaci, in vista di quelle sentenze manipolative, con cui la Corte pareva assumere in modo immediato le vesti del legislatore. Ma si trattava appunto di apparenze. La Corte -rispondeva infatti Crisafulli- mediante la pretesa creazione di nuovo diritto, esercita in realtà una sorta di "legislazione a rime obbligate"; essa dunque "non inventa alcunché, ma estende o esplicita o specifica qualcosa che, seppure allo stato latente, era già compreso nel sistema normativo in vigore".

In Crisafulli vi è dunque una difesa della Corte, della sua ragion d'essere, delle sue prerogative, dei vari tipi delle sue decisioni; ma la difesa non viene condotta ad oltranza, bensì con una piena consapevolezza dei limiti che situazioni ed operazioni del genere incontrano. "Che si verifichino di tanto in tanto divergenze e contrasti" -conclude la relazione parmense- "era ed è inevitabile, anche a causa della novità rappresentata dalla presenza di un organo come la Corte costituzionale; e d'altronde una certa tensione tra Corte ed organi legislativi rientra nella fisiologia del sistema... L'importante è che la tensione sia contenuta entro limiti ragionevoli, che contrasti e divergenze non diventino endemici e non degenerino in con-

flitti". Se così fosse -sembra dire Crisafulli- a scapitarne sarebbe la Corte stessa, per l'ovvio motivo che il Parlamento dispone del potere di revisione costituzionale e può esercitarlo anche in questo campo (come già dimostrato dalla legge costituzionale n. 2 del 1967, che ha ridotto la durata in carica dei membri della Corte ed eliminato la loro prorogatio, nell'attesa della nomina o della elezione di un successore).

Di qui discende -secondo Crisafulli- l'esigenza di una "collaborazione dialettica tra chi fa le leggi e chi è chiamato a controllarne la costituzionalità". Di qui, prima ancora, deriva la necessità che la nostra Corte (al pari di tutti gli organi della giustizia costituzionale, operanti nel mondo contemporaneo) sappia mantenere quell'adeguato self restraint, sul quale insiste la relazione per la terza Conferenza delle Corti europee. È solo l'autolimitazione, è solo il senso dei propri limiti, che costituisce "la migliore garanzia contro il pericolo di sconfinamenti dei tribunali costituzionali".

Non basta il dire che tali tribunali sono chiamati a sindacare la legittimità delle leggi, alla stregua della Costituzione, astraendo dal merito delle leggi stesse. Nella realtà di questi tipi di giudizi -osserva Crisafulli- "le cose non sono poi così semplici"; e non lo sono, sia per la "genericità di formulazione che si riscontra in molte disposizioni dei testi costituzionali", sia per "il frequente rinvio che questi fanno a concetti indeterminati ed a criteri di ordine metagiuridico, che, in quanto richiamati da norme costituzionali, entrano a far parte del parametro". In verità, Crisafulli non ha mai fatto propria l'idea

-divenuta di moda- che le Corti abbiano il potere-dovere di individuare e di imporre valori del tutto indipendenti dai dati testuali delle rispettive Carte costituzionali. Ma egli non poteva non riconoscere la necessità di "contemperare ... due opposte esigenze": quella di "evitare interferenze sulla discrezionalità del potere legislativo" e quella di assicurare in un minimo grado il rispetto dei "principi e canoni metagiuridici", atti ad integrare i precetti costituzionali.

7. Negli ultimi quindici anni della sua vita, tuttavia, Crisafulli si dimostra sempre più distaccato dal sistema costituzionale in atto. Significativo è il sottotitolo ("Illusioni ed elusioni costituzionali"), che egli volle apporre alla sua raccolta di saggi, pubblicata nel 1985. Gli scritti conclusivi di quel volume mettevano l'accento sulla crisi ormai generalizzata: "crisi profonda" -egli osservava- "che non si restringe soltanto al funzionamento del sistema di governo ... ma investe -senza dubbio- i più diversi settori della vita associata e le molteplici istituzioni che dovrebbero cementarla ed assicurarne l'unità". "Crisi politico-istituzionale, economica, del costume"; giacché "alla disgregazione e alla delegittimazione dei poteri costituzionali" egli vedeva corrispondere "un clima di sfiducia e di generale sospetto, di conflittualità permanente, di prevaricazione di gruppi, pubblici e privati, che, profittando dell'assenza di uno stabile centro di potere, sono riusciti ad assicurarsi (per quanto tempo ancora ? ...) posizioni dominanti".

Del resto, non molto tempo dopo la sua nomina a giudice

costituzionale, Crisafulli non esitava a prendere parte al noto dibattito organizzato –nel 1972- dalla rivista “Gli Stati”, sul tema della revisione della forma italiana di governo; ed anche negli anni immediatamente successivi egli continuava –come ha ricordato Nocilla- a dedicarsi “con autentica passione civile” al problema delle riforme costituzionali. In quel periodo, dibattiti e prese di posizione del genere suscitavano scandalo, specialmente nel campo dei politici e dei giuristi di sinistra, giacché il solo parlare di una revisione costituzionale sembrava allora violare una sorta di tabù. Non a caso, in coincidenza con la tavola rotonda del '72 si ebbe la rottura dei rapporti fra Aldo Sandulli e la Rivista trimestrale di diritto pubblico, con la conseguente e polemica fondazione del periodico “Diritto e società”, cui lo stesso Crisafulli collaborò più volte (facendo anche parte –in prima linea- del comitato di direzione).

Di lì a pochi anni, peraltro, fratture del genere sarebbero state superate, se non dimenticate. Giunti a quel punto, il riconoscimento delle insufficienze del disegno organizzativo contenuto nella seconda parte della Carta costituzionale sarebbe cioè divenuto sempre più diffuso: determinando pertanto un capovolgimento del precedente modo di pensare, che Leopoldo Elia mise in rilievo nel Convegno messinese del 1981, dedicato al più recente cinquantennio di legislazione in Italia. Ma proprio in quella fase Crisafulli diveniva particolarmente scettico e spiccatamente orientato al pessimismo. Da un lato, egli si chiedeva in qual modo un regime potesse riformare sé medesimo, riconoscendo i propri difetti e trovando il mezzo

per curarli. D'altro lato, egli era sempre più critico nei confronti delle istituzioni complessivamente intese e nei riguardi della stessa società italiana.

Non si trattava soltanto, dal suo punto di vista, di riformare gli organi statali di vertice, detentori del cosiddetto indirizzo politico. Certo, Crisafulli temeva l'"arbitrio" delle camere del Parlamento, per quanto democraticamente costituite; denunciava "l'anomalia rappresentata dalla confusione di ruoli tra Governo e opposizione"; prendeva le distanze dall'ipotesi -tutt'altro che astratta- di "provvedimenti amministrativi puri e semplici, promananti dalle Assemblee parlamentari o da loro organi"; lamentava l'"esautoramento del Governo" e l'"accresciuta confusione e frammentazione dell'attività amministrativa". Al di là di questo, tuttavia, egli metteva nuovamente in luce la "gracilità" della partitocrazia: una partitocrazia -scriveva nel '78 Crisafulli- "insidiata dal proliferare delle correnti in tutti i partiti all'infuori di uno solo"; viziata dall'incapacità delle forze politiche organizzate "di resistere alla pressione di interessi particolaristici e corporativi"; "costretta, da ultimo, a fare i conti con la concorrenza delle grandi organizzazioni sindacali, entrate ormai da protagoniste sulla scena politica". Del pari, egli notava come lo Stato fosse messo in crisi dalle forze che erompevano dalla società civile, "concorrendo a frantumarla in una molteplicità di gruppi ... ora alleati ora tra loro confliggenti", per "accaparrarsi quote sempre più consistenti del potere statale specialmente nell'area dei rapporti economici". "Di guisa che alla pubblicizzazione dell'econo-

mia", per effetto dell'interventismo statale allora imperante, "si contrappone" -come egli scriveva nel 1982- "una sorta di privatizzazione surrettizia della politica ...: lo Stato riducendosi al ruolo malinconico di mediatore inerme, se non di inerme spettatore ...".

Più oltre ancora, d'altronde, egli presagiva che i diritti di cui godevano (e godono) i cittadini italiani si prestassero a venire esercitati in modi sistematicamente abusivi; e che, pertanto, di libertà si potesse anche morire (secondo il titolo di un suo articolo giornalistico del '77, che gli era rimasto tanto caro da essere incluso nella raccolta di saggi del 1985). In una società che gli sembrava caratterizzata dalla "totale assenza di valori", eventualità del genere cessavano di essere scolastiche ed apparivano -invece- paurosamente concrete.

Un pessimismo così spinto e radicale sembrerebbe accomunare Crisafulli ad un altro grande giurista di umor nero, quale è stato -nei suoi anni conclusivi- Carlo Arturo Jemolo. In realtà paralleli del genere non reggono all'analisi. Jemolo era il tipico lodatore del tempo passato, con particolare riguardo al periodo statutario prefascista: non è accidentale che egli non avesse remore nell'esprimere giudizi spregiativi sull'intera Costituzione repubblicana, come quando gli capitò di affermare -parlando ai Lincei- che egli preferiva di gran lunga la "seccchezza" e la "serietà" dello Statuto albertino alle retoriche ed alle vane promesse della Carta formata dall'Assemblea costituente. Crisafulli, per contro, riconosceva gli specifici difetti della Costituzione vigente, ma non giunse mai a condannarla

in blocco. Nel ragionare delle "ombre" e delle "luci" della Carta costituzionale, egli respingeva l'idea di un "processo alla Costituzione". "Scaricare tutte le responsabilità sulla Costituzione equivarrebbe, oltre tutto, a ricadere, per altro verso, in quell'errore di astrattezza che alimentava il feticismo costituzionale di rigore sino a poco tempo addietro". "La migliore delle costituzioni" -cito ancora- "non basta a salvare un popolo dagli errori della classe dirigente, ed in particolare delle forze politiche, di maggioranza e di opposizione ...".

Pur con tutti i limiti delle operazioni di revisione costituzionale, delle quali Crisafulli si mostrava consapevole, il suo sguardo era dunque rivolto in avanti e non verso il passato. Se gli fossero stati concessi altri anni di vita, egli avrebbe certamente preso parte alle tante controversie, politiche, giurisprudenziali e dottrinali, che hanno accompagnato e seguito il crollo del tradizionale quadro politico italiano. Rimane per me il solo dubbio sulle sue reazioni al confuso dibattito che sta accompagnando l'attuale tentativo di una grande riforma. Sarebbero prevalsi il suo spirito polemico oppure il senso civico di cui parlava Nocilla? Che cosa avrebbe pensato Crisafulli del cosiddetto federalismo all'italiana, del semipresidenzialismo oscillante tra la Francia e l'Austria, della Corte costituzionale alterata e gravata da innumerevoli compiti? Questo -pur troppo- lo possiamo soltanto immaginare.